



CIRCOLARE N° 5

Oggetto: Titoli di pagamento - obbligo di restituzione all' Amministrazione attiva dei titoli impropriamente inoltrati alla Ragioneria Centrale per la loro registrazione - .

Prot. 19673

Palermo lì 28/06/2001

- **Alle Ragionerie Centrali**
- e, p. c.
 - **Alla Presidenza della Regione**
 - **Agli Assessorati Regionali**
 - **Ai Dipartimenti regionali**
 - **Ai Gruppi di Lavoro del Dipartimento Bilancio e Tesoro**
 - **Al Dipartimento Finanze e Credito**
 - **All'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana**
 - **Alla Corte dei Conti**

LORO SEDI

Si è avuto modo di constatare che, sovente, vengono inoltrati con il medesimo elenco di trasmissione, dalle Amministrazioni attive alle competenti Ragionerie Centrali, gli schemi dei titoli di

pagamento (siano essi Ordini di Accreditamento che Mandati di pagamento) afferenti i correlati Decreti d'impegno relativi a spese in conto capitale, ovvero a spese correnti per le quali non sia stato, invece, normativamente previsto il contestuale inoltro.

Orbene, come già opportunamente evidenziato nella Circolare dell'Ass.to Bilancio e finanze n. 23/99 - ex Direzione Bilancio e Tesoro - al punto n. 1, paragrafo 2 - lo stesso art. 11 del D.P.R. 367/94¹ stabilisce che il provvedimento (decreto d'impegno) acquista efficacia trascorsi 10 giorni dalla registrazione dell'impegno e pertanto, i titoli di spesa vanno registrati al S.I. dopo che il decreto abbia acquisito "efficacia".

Da quanto sopra esposto ne discende l'impossibilità, salvo che per quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 11 della L.R. 47/77 e succ. modd²., di registrare al S.I. e conseguentemente d'inoltrare il titolo di pagamento all' Istituto Cassiere, prima che siano decorsi i suddetti giorni dieci dall'avvenuta registrazione del decreto d'impegno.

Pertanto, l'Amministrazione attiva deve inoltrare, con apposito elenco di trasmissione, gli schemi dei titoli di pagamento soltanto dopo che siano trascorsi i predetti dieci giorni dall'avvenuta registrazione del decreto d'impegno su cui questi gravano; ovvero ha facoltà di inoltrarli per la loro registrazione, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza del 25° giorno a far data da quello in cui il correlato

1 Il comma 2, dell'art 11 del D.P.R. n. 367/94 è stato soppresso e sostituito dal comma 1 dell'art. 9 del D.P.R. n.38/98 che qui si riporta in stralcio: " Gli uffici centrali del bilancio operano alle dipendenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la responsabilità dei dirigenti competenti, secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (15). Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i provvedimenti acquistano efficacia. Entro il predetto termine l'ufficio centrale del bilancio può preannunciare all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la legalità della spesa; tali osservazioni, ferma restando l'efficacia degli atti e la facoltà dell'amministrazione di darvi comunque esecuzione, sono comunicate all'amministrazione non oltre i successivi dieci giorni. Il dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al provvedimento e ne informa l'ufficio centrale del bilancio. Sono soppressi i commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 omissis

2 Art 11 della L.R. n. 47/77 " Omissis ... Le spese correnti relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri sono impegnate contestualmente all'emissione del relativo titolo di spesa e possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso. Per le altre spese correnti a pagamento non differito, le competenti amministrazioni provvedono all'emissione dei relativi titoli di spesa contestualmente all'assunzione degli impegni. ... Omissis

decreto d'impegno è pervenuto alla Ragioneria centrale³.

Le Ragionerie centrali che non possono tenere, oltre i limiti temporali normativamente previsti, i provvedimenti giacenti in attesa della loro registrazione devono, senza indugio, restituirli all'Amministrazione attiva perché provveda ad inoltrarli dopo che i correlati "impegni" abbiano acquisito efficacia giuridica e ciò anche nel rispetto delle priorità che l'Amministrazione attiva dovrà osservare in presenza di eventuali ristretti margini di plafond di cassa⁴.

Si coglie, inoltre, l'occasione, per rammentare che gli schemi dei titoli che non possono essere esitati dalla Ragioneria a causa di un intervenuto esaurimento del plafond di cassa devono essere "tempestivamente" restituiti all'Amministrazione attiva che dovrà provvedere a rinviarli alla Ragioneria, perché vengano ammessi al pagamento, allorquando sarà disponibile il plafond di cassa e nel rispetto delle priorità che la norma attribuisce per gli stessi sul predetto plafond di cassa.

Quanto sopra è necessario oltre che per garantire il mantenimento delle priorità di taluni titoli sulle disponibilità di cassa, per consentire all'Amministrazione attiva di esercitare la facoltà di inviare lo schema di un titolo piuttosto che quello di un altro e ciò nel caso in cui questi ultimi appartengano alla medesima categoria e non vi sia un sufficiente plafond di cassa per ammetterli entrambi al pagamento. Tale facoltà è data dalla norma alla sola Amministrazione attiva e la Ragioneria Centrale non può caducare tale facoltà ammettendo al pagamento gli schemi di titoli in base al semplicistico criterio della cronologia dell'elenco di trasmissione.

I signori direttori delle Ragionerie centrali sono invitati a dare puntuale osservanza alle presenti linee guida.

3 vgs a tal proposito il punto n. 5, ultimo periodo, della già citata Circolare dell'Ass.to Bilancio e finanze n. 23/99 che qui di seguito si riporta in stralcio: " Ciò salvo che l'Amministrazione attiva, senza attendere di conoscere le osservazioni, disponga il seguito –sotto la propria responsabilità- anche il primo giorno successivo alla scadenza del 25° giorno a far data da quello in cui l'atto è pervenuto alle Ragionerie Centrali.

4 vgs comma 3 dell'art. 20 della L.R. 8 maggio 1998 n. 7 :

" Ciascuna amministrazione procederà all'erogazione delle spese, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di cassa, assicurando prioritariamente il pagamento di spese per gli organi istituzionali, di stipendi, pensioni ed altri assegni fissi al personale, di altre spese aventi natura obbligatoria, di interessi e quote di ammortamento di mutui, di competenze accessorie al personale, di spese connesse a finanziamenti statali e comunitari, di spese di funzionamento dei servizi, di trasferimenti connessi a spese di personale e di funzionamento di enti ed aziende, di spese per calamità naturali, di annualità relative a limiti di impegno, nonché di residui perenti reiscritti in bilancio."

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.

IL Dirigente:

(Pietro Bellante)

Il Dirigente Coordinatore:

(Giovanni Granà)

II DIRIGENTE GENERALE
(Giovanni Sapienza)

VISTO
L'ASSESSORE
(On. Dott. Nicolò Nicolosi)